

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, TATTARINI, PAOLONI, OLIVERIO, DI CAPUA,
DI FONZO, DI STASI, MONTECCHI, ZANI, MAGDA NEGRI,
BONITO, ROTUNDO**

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Presentata il 10 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie di qualità per gli ortofrutticoli e gli agrumi italiani venduti sui mercati nazionali si impone ormai con la massima urgenza.

Non si tratta, infatti, solo di adempiere gli obblighi comunitari. L'enorme ritardo del Governo ad adempiere tali obblighi ha già creato difficoltà ai produttori e, ancor più, potrebbe accrescere i rischi per una perdita consistente di mercato, non facilmente recuperabile, per i nostri prodotti ortofrutticoli.

La proposta di legge che presentiamo riprende in larga parte i contenuti della proposta di legge n. 5952 della X legislatura, con le modifiche introdotte dalla

Commissione agricoltura della Camera nel corso dell'esame nella medesima legislatura, con il contributo significativo e determinante del gruppo del PDS e della proposta di legge n. 1614 della XI legislatura.

Nel frattempo è intervenuto il regolamento 92/2251/CEE, della Commissione, del 29 luglio 1992, che ridisciplina l'intera materia e che supera largamente i più recenti provvedimenti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia.

Resta invece l'esigenza di integrare il citato regolamento comunitario nonché di fare chiarezza sui comportamenti degli operatori in ordine alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e degli agrumi.

A tale esigenza risponde la proposta di legge laddove prevede:

1) la responsabilità dell'esecuzione del controllo in conformità alle norme di qualità previste dalla regolamentazione della Comunità europea affidata all'EIMA che può delegarla per convenzione ad enti pubblici o ad organismi privati abilitati a tale scopo;

2) il sistema dei controlli a cui i prodotti devono essere sottoposti dopo la selezione, la classificazione ed il condizionamento e prima della loro commercializzazione che si fonda sulla istituzione di un marchio ufficiale di conformità;

3) l'istituzione di un albo nazionale dei soggetti gestori di impianti di condizio-

namento che, per conto dell'EIMA, possono svolgere l'attività di verifica di conformità dei prodotti i cui requisiti devono essere definiti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

4) l'uso di etichette o di sigilli attestanti condizioni di più elevata salubrità dei prodotti, attraverso l'adozione di tecniche di produzione e di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie;

5) la disciplina sanzionatoria per chi disattende le norme comunitarie e, in particolare, il divieto di commercializzare ortofrutticoli e agrumi sprovvisti del marchio di conformità o il suo uso improprio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La responsabilità della esecuzione dei controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 72/1035, del Consiglio, del 18 maggio 1972, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 92/2251, della Commissione, del 29 luglio 1992, è affidata all'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), che è autorizzato a delegare, mediante apposita convenzione, in tutto o in parte, le proprie competenze all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o ad altri enti pubblici organismi privati individuati con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutata in lire 5 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463 « Fondo di riserva per le spese di funzionamento dell'azienda » dello stato di previsione della spesa dell'EIMA per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati, nonché nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione delle verifiche, al personale degli enti pubblici o di organismi privati di cui al comma 1, a ciò specificatamente destinato, è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

4. I programmi di attività e le modalità ed i tempi per l'espletamento dei controlli sono determinati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 92/225, concernenti i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'albo nazionale dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli che esercitano attività di classificazione dei prodotti suddetti.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo gli enti pubblici, ovvero le imprese costituite in forma individuale, associativa o societaria che abbiano l'effettiva e immediata disponibilità di capitali adeguatamente documentabile per far fronte alle attività di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità a seguito di un rapporto di locazione, anche finanziaria, o mediante concessione in godimento da parte dei soci od associati. Gli enti pubblici possono avere la disponibilità degli impianti anche sulla base di titoli diversi da quelli sopra indicati.

4. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 10.

5. Il comma 4 si applica anche nei casi di sospensione e cancellazione dall'albo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali svolge attività di vigilanza sull'attività dei soggetti iscritti all'albo.

6. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli iscritte all'elenco nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, purché ne facciano richiesta, sono direttamente iscritte all'albo senza alcun altro adempimento. Tali associazioni possono presentare domanda di iscrizione cumulativa per conto di soggetti propri soci che gestiscono le attività di cui al comma 1, nonché, ove espressamente lo richiedano, rappresentarli a tutti gli effetti nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione.

ART. 3.

1. I soggetti che intendono iscriversi all'albo di cui all'articolo 2 devono dimostrare di possedere i requisiti di idoneità morale e tecnica di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 4.

1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici per più di tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) intervenuta dichiarazione di fallimento.

2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, a tutti i soci per le società semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni e agli amministratori per ogni tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione di un impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.

3. Il possesso del requisito dell'idoneità morale è comprovato:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non inferiore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1990, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o di singoli soci.

4. Il requisito dell'idoneità morale si intende posseduto quando, in caso di condanna penale o di dichiarazione di fallimento, sia successivamente intervenuta la riabilitazione a norma delle leggi vigenti.

ART. 5.

1. Ai fini del possesso del requisito dell'idoneità tecnica i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono dimostrare di avere la disponibilità di quanto segue:

a) addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta idonea dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) materiale e attrezzature necessarie alle verifiche e alle analisi richieste dal controllo;

c) attrezzature adeguate per la trasmissione dei dati;

d) impianti di condizionamento con le seguenti caratteristiche:

1) per gli agrumi e la frutta fresca: magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di metri quadrati 1.200, di cui metri quadrati 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; capacità frigorifera di almeno 800 quintali;

2) per gli ortaggi: magazzini con superficie minima di base coperta di metri

quadrati 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.

2. Il possesso del requisito dell'idoneità tecnica è comprovata mediante apposita relazione, redatta nella forma di atto sostitutivo di notorietà, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché l'indicazione del numero, dell'entità e della qualificazione professionale degli addetti al controllo.

ART. 6.

1. Gli iscritti all'albo usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 92/2251 e sono abilitati ad esercitare il controllo di conformità per conto dell'EIMA a favore di operatori terzi nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 4 e al paragrafo 9 dell'articolo 3 del medesimo regolamento (CEE) n. 92/2251.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina con proprio decreto l'entità del compenso dovuto per le attività svolte dagli iscritti all'albo a favore di operatori, nonché la misura massima del compenso dovuto dagli operatori terzi per le attività di controllo eventualmente effettuate al di fuori degli impianti di condizionamento.

ART. 7.

1. È istituito un marchio obbligatorio di conformità alle norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari avviati al consumo sul mercato interno.

2. La definizione delle caratteristiche del marchio e delle norme relative al suo utilizzo sono stabilite con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanarsi previo parere del comitato di cui all'articolo 10, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli addetti al controllo sono tenuti a rilasciare, insieme al certificato di avvenuto controllo di cui al paragrafo 9 dell'articolo 3 del citato regolamento (CEE) n. 92/2251, il necessario numero di etichette da applicarsi su ogni singolo collo costituente. Le etichette dovranno riportare oltre alle indicazioni previste dall'allegato III del predetto regolamento (CEE) n. 92/2251, la riproduzione del marchio obbligatorio di conformità.

4. L'utilizzo del marchio obbligatorio di conformità in maniera impropria o in contrasto con quanto previsto dal presente articolo comporta, oltre ad un eventuale provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

5. L'EIMA è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, per la predisposizione e la distribuzione dei certificati di controllo e delle etichette agli iscritti all'albo.

6. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente stabilito dall'EIMA in relazione ai costi previsti per la stampa e la distribuzione.

ART. 8.

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per i quali sono fissate norme comuni di qualità dal citato regolamento (CEE) n. 72/1035, sprovvisti dei dispositivi di etichettatura di cui all'articolo 7, è vietata all'interno del territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, limiti ridotti rispettivamente a lire duecentomila e lire un milione in caso di violazione di quanto previsto al secondo capoverso dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE)

n. 72/1035, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto.

3. Gli addetti al controllo che accertano la non applicazione delle norme comuni di qualità possono impartire le prescrizioni necessarie per adeguare il prodotto alle norme stesse o, all'occorrenza, vietarne la vendita.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

5. La presente legge non si applica in caso di partite di prodotti ortofrutticoli di peso pari o inferiore a 500 chilogrammi, nonché in caso di prodotti ortofrutticoli venduti direttamente al consumatore dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Al fine della maggior tutela del consumatore e di una più elevata valorizzazione commerciale dei prodotti ortofrutticoli per i quali sono fissate norme comuni di qualità, è consentito l'uso di etichette o sigilli attestanti dati relativi alle condizioni di una più elevata salubrità dei prodotti ortofrutticoli, legati all'adozione di tecniche di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o sigilli e le condizioni specifiche in cui questi possono essere utilizzati;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi, questi ultimi con particolare riguardo alle capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature, delle stazioni di condizionamento autorizzate all'utilizzo delle etichette o sigilli, includendole in apposita sezione dell'albo;

c) l'intensità e le modalità dei controlli nonché le conseguenti sanzioni nel caso di non ottemperanza alle disposizioni del presente articolo.

3. Alla spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutata in lire cinque miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è istituito un comitato consultivo nazionale, presieduto da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composto da un funzionario dell'EIMA e da quindici membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Il comitato esprime parere non vincolante sulle richieste di iscrizione all'albo, sulla sospensione e cancellazione dall'albo degli iscritti e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sulle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in ordine alla quale sia richiesto di pronunciarsi dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le spese per la partecipazione al comitato dei membri designati dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 1 sono a carico delle organizzazioni stesse.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico in cui siano coordinati con la presente legge, la legge 23 giugno 1927, n. 1272; il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172; il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito dalla legge 2 maggio

1938, n. 864; la legge 25 gennaio 1966, n. 31; il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. Lo schema di testo unico deve essere predisposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di registrazione degli importatori di ortofrutticoli al fine di inserirli in apposita sezione dell'albo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 92/2251.

ART. 12.

1. Il certificato di destinazione industriale di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 11 del citato regolamento (CEE) n. 92/2251 può essere rilasciato, su delega dell'EIMA, dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute aventi sede legale nella regione di origine delle produzioni.

ART. 13.

1. Per un periodo di un anno dalla data di istituzione dell'albo è consentita l'iscrizione dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 a condizione che gli stessi soggetti esercitino le attività di condizionamento da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di istituzione dell'albo, i soggetti iscritti ai sensi del comma 1 devono attestare di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5. In mancanza è disposta la cancellazione dall'albo.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 giugno 1992, n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1992 cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.